

ACCORDO CONTRATTUALE PER DISCIPLINA LA DEI RAPPORTI TRA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 1 DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E LA RESIDENZA PROTETTA "OPERA PIA MUZI BETTI" DI CITTA' DI CASTELLO (PG) PER LA **EROGAZIONE** DI PRESTAZIONI DI **ASSISTENZA** RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON **PATOLOGIE** CRONICO-DEGENERATIVE.



L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, con sede provvisoria in Perugia, Via G. Guerra n.17/21, Partita Iva 03301860544 rappresentata dal Direttore del Distretto Alto Tevere – Dott.ssa Daniela Felicioni autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. 374 del 15-03-2017 d'ora in poi denominata AUSL 1

е

la Residenza Protetta Opera Pia "Muzi Betti" – con sede in Città di Castello (PG), Via Delle Terme n. 4, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Dr. Marco Savelli d'ora in poi denominata R.P. O.P. Metti o R.P.,

#### Premesso che:

A) Ai sensi dell'art. 8-bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni le regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali. Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-



sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti con Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle regioni sulla base dei criteri contenuti in un Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

- B) In tema di accreditamento istituzionale la Regione dell'Umbria ha emanato il Regolamento Regionale n. 3/2002 "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" per dare seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale. L'art. 10 del suddetto Regolamento fissa in tre anni la validità dell'accreditamento che non può essere tacitamente rinnovato e all'art. 11 è previsto che annualmente venga disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei soggetti accreditati.
- C) Infine, con la DGR n. 526 del 16/05/2012 è stata approvata la revisione dei requisiti organizzativi per le Residenze Protette.
- **D)** La R.P. O.P. M. Betti è stata accreditata dal competente Servizio della Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane con

Determinazione Dirigenziale n. 13128 del 21-12-2016 per n. 90 posti di residenza protetta, sussistendo i requisiti minimi generali e specifici previsti dalla vigente normativa. L'Accreditamento Istituzionale, con validità triennale, ai sensi dell'art.8-quater del D. LGS. 502/92 e dell'art.10 del Regolamento Regionale n.3/2002 costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

E) Le tariffe da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 391 del 27 marzo 2002 e dalla DGR n. 184 del 16-02-09 e s. m. i. F) La partecipazione del S.S.R., dei Comuni e dell'utente è stabilita in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005 per l'area di integrazione socio sanitaria "Anziani" e dalle disposizioni regionali in materia di non autosufficienza, nell'ambito degli interventi di attuazione della L.R. n. 9 del 4/6/2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza. Inoltre la Regione dell'Umbria, con la Delibera n.1708/2009, ha approvato, tra gli altri, il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti dove per ciascuna tipologia di destinatari, anziani, adulti e minori, le tipologie di prestazioni erogabili, il costo/tariffa di riferimento massimo complessivo delle prestazioni, la condizione di compartecipazione al costo delle prestazioni riferita alla condizione economica del richiedente. All'interno del Tariffario sono ricompresi anche i ricoveri in Residenza Protetta tra gli interventi in regime residenziale a ciclo continuativo, per i quali devono essere definite le linee guida regionali per l'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale del sistema di compartecipazione al costo degli utenti,

anche in relazione all'evolversi della normativa nazionale in materia di LIVEAS e di ISEE.

G) Ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 184/2009 si procede, tramite il competente Servizio dell'Azienda, alla verifica del mantenimento presso la struttura dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'accreditamento ed alla acquisizione della dichiarazione del Legale Rappresentante relativa all'applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella stessa Struttura.

#### CONCORDANO E STIPULANO

la disciplina di seguito specificata per i rapporti tra l'AUSL1 e la R.P. O.P. M. Betti per la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico — degenerative per il periodo dal 01 gennaio 2017 fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, ossia fino al 20 dicembre 2019, fino ad un massimo di 90 posti letto di residenza protetta come di seguito specificato, e comunque nei limiti delle risorse a disposizione della AUSL 1.

#### ART. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 2 – POSTI LETTO CONTRATTUALIZZATI E TARIFFE

La tariffa pro-capite giornaliera è fissata pari a € 87,20, IVA esente, come stabilito dalla DGR n. 184 del 16-02-09, salvo future diverse disposizioni regionali.

La AUSL 1, con il finanziamento del SSR, si fa carico di una quota pari al 50% della tariffa pari ad € 43,60 (quarantatrè/60).



In caso di ricovero in ospedale sarà applicata una riduzione della tariffa del 50% per l'intera durata del ricovero.

#### Art. 3 - ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella struttura viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione (UMV), attivata dal Responsabile C.d.S e/o del Servizio Sociale Distrettuale, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'UMV definisce il progetto assistenziale personalizzato e la presumibile durata del ricovero.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta dal Distretto secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti aziendali vigenti.

La lista di attesa è visionabile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'UMV predisporrà, in accordo con la struttura, il programma assistenziale per ciascun anziano ricoverato e procederà ad una valutazione periodica del programma stesso anche su richiesta del Direttore del Distretto.

Il programma assistenziale sarà sviluppato e reso operativo dalla Residenza Protetta con la predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) utilizzando lo specifico software gestionale (Atl@nte).

#### Art. 4 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

La liquidazione delle competenze seguirà le procedure amministrative contabili stabilite nel Manuale del ciclo passivo vigente nella AUSL.

La R.P. provvederà ad inoltrare apposite fatture per le prestazioni erogate agli utenti, il cui inserimento è stato autorizzato dalla AUSL 1, distinte per







Distretto di residenza degli utenti, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. La fattura, contenente i numeri di ordine acquisiti dalla AUSL, previo invio del prospetto riepilogativo o MAP del mese di riferimento entro il giorno sette del mese successivo, sarà corredata da dichiarazione della R.P. attestante che le prestazioni fatturate sono quelle richieste dalla AUSL 1.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla data di protocollazione AUSL delle fatture.

Il D.U.R.C. sarà acquisito sia al momento della stipula del presente accordo che successivamente per ogni liquidazione.

## ART. 5 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i pagamenti a favore della RP per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, verranno effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con auto certificazione del Legale Rappresentate della Residenza, agli atti d'ufficio del Distretto Alto Tevere, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Residenza si obbliga a comunicare alla AUSL 1 - Distretto Alto Tevere ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

# Art. 6 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DELLE RESIDENZE PROTETTE-OMNICOMPRENSIVITA' DELLA TARIFFA

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati la R.P. è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative a: assistenza diretta alla



persona, assistenza tutelare diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività occupazionali, ricreative e culturali riportate nella carta dei servizi ed indicate nel piano assistenziale individuale (PAI) elaborato per ogni ospite.

### Art. 7 - REQUISITI DI QUALITA'

La R.P. si impegna al rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 1999-2001, dal PSR 2003-2005, dalla DGR n. 391 del 2002 e n. 53 del 2004, dal Regolamento Regionale n. 3 del 2002, dalla DGR n. 526 del 16/05/2012 e loro s. m. i.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo contrattuale verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

#### La R.P. si impegna a:

- esporre il regolamento interno, aggiornato dalla Direzione della struttura sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati e le Associazioni di Volontariato che tutelano la salute del cittadino;
- 2. rendere pubbliche le prestazioni incluse nella retta giornaliera conforme alla tariffa regionale di riferimento e le prestazioni extra fruibili dagli ospiti con le relative tariffe praticate;
- 3. esporre la Carta dei Servizi.

#### Art. 8 - SPECIALITA' E SERVIZI

La R.P. O.P. M. Betti, accreditata come in premessa specificato alla lettera D) è attualmente dotata di n. 90 posti letto utilizzati per anziani non autosufficienti e persone con patologie cronico-degenerative.

Le planimetrie da cui risultano:



- l'articolazione degli spazi privati: camere con indicazione dei posti letto e con relativa metratura, servizi igienici;
- l'articolazione degli spazi collettivi: sale da pranzo, servizi igienici, bagni assistiti, cucine, cucinotti, corridoi e rampe ed (eventuali) guardaroba, stireria, lavanderia, dispense, magazzini, locale medico e locali per servizi tecnici, ascensori, ecc. e relativa metratura;

saranno custodite presso il competente Servizio Aziendale.

#### Art. 9 - PERSONALE

L'elenco del personale sanitario e non sanitario, in possesso di idonee qualifiche professionali, che opera nella R.P. per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale sarà custodito agli atti di ufficio del competente Servizio Aziendale.

Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale e il profilo professionale, la tipologia di rapporto contrattuale e l'orario settimanale svolto presso la struttura.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo alla R.P. di comunicare alla AUSL 1-al Distretto Alto Tevere e al Dipartimento di Prevenzione, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea e, semestralmente, l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La R.P. per la durata del presente accordo si impegna al rispetto dei CCNL, delle disposizioni previdenziali, delle norme specifiche in materia di retribuzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.





#### Art. 10 -FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA RP

La AUSL 1 e la R.P. concordano sulla necessità di favorire il continuo aggiornamento degli operatori della stessa RP.

La R.P. si impegna a predisporre e realizzare un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

La AUSL si impegna a favorire la partecipazione del personale della RP ai corsi di aggiornamento aziendali attinenti le problematiche degli anziani non autosufficienti e degli utenti non autosufficienti con patologie cronico – degenerative.

#### Art. 11 - CONTROLLI

La R.P. si impegna ad attenersi alle disposizioni normative, in particolare all' art. 9 del R.R. n. 3/2002, relativo alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

La AUSL 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo contrattuale (livelli di qualità del servizio, onnicomprensività della tariffa, corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.).

All'esito positivo di tale controllo è collegato il mantenimento dei livelli tariffari di cui al precedente art. 1.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo contrattuale, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la R.P. non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza che potranno comportare, in relazione alla gravità delle carenze riscontrate,







l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite, in misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento della carenza stessa o la risoluzione del rapporto convenzionale

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'accreditamento.

La R.P. si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'AUSL 1 l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.



#### Art. 12 - CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI

La R.P. s'impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 6 per l'intero periodo di validità dell'accordo contrattuale.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dall'AUSL 1.

#### Art. 13 - AZIONI DI MIGLIORAMENTO

La AUSL e la R.P. sono impegnate nel miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate, con particolare riferimento a: sviluppo del sistema informativo Atl@nte, condivisione degli strumenti e delle modalità di redazione del PAI, predisposizione di linee di indirizzo organizzative su tematiche attinenti i processi assistenziali degli ospiti.



La R.P. s'impegna a tenere l'archivio degli ospiti, contenente i dati anagrafici, le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali, nel



rispetto delle pertinenti norme del D.LG. n. 196/2003 e s. m. i., nonché sulle risorse utilizzate per l'assistenza a ciascuna tipologia di utenti, al fine di consentirne una classificazione, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione dell'Umbria e dall'AUSL 1.

L'archivio sarà aggiornato anche in relazione a nuove e diverse esigenze di flussi informativi che dovessero essere previsti durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL.

La R.P. si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi previsti dalla ASL, dalla Regione Umbria e dal Ministero della Salute.

Si dà atto che la stessa R.P. già utilizza il sistema Atl@nte.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo di Atl@nte, da parte della R.P. costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

#### Art. 15 - ASSISTENZA FARMACEUTICA

Si confermano gli accordi vigenti, come da Delibera n. 887 del 14-08-2015, in relazione alla fornitura diretta di farmaci, presidi e diagnostici, soluzioni ed antisettici, miscele nutrizionali e farmaci, secondo le procedure vigenti nella AUSL.

#### Art. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA RISERVATEZZA

Ciascuna delle parti, per le prestazioni disciplinate dal presente accordo, è Titolare nel proprio ambito ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy e della riservatezza.

La R.P. si impegna a rispettare, in materia di privacy e riservatezza, quanto la AUSLI potrà richiedere a tutela degli utenti.







Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy e riservatezza.

#### Art. 17 - CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'AUSL Umbria 1 (reperibile all'indirizzo:

http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazionetrasparente/atti-generali), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che, quale Allegato 1, costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### Art. 18 – ASSICURAZIONE

La R.P. O.P. M. Betti è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nella R.P., sollevando l'AUSL da qualsiasi competenza in merito.

# Art. 19 - ASPETTI FISCALI E REGISTRAZIONE

Ai fini della registrazione fiscale, la R.P. dichiara di essere di essere esente dall'imposta sul valore aggiunto ed esonerata totalmente dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 36 bis del D.P.R. 633/72.





La R.P. riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

# 10038 in the bank of the bank

#### Art. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

Il presente Accordo redatto in n.2 originali consta di n. 16 (SEDICI) facciate di cui n. 6 (SEI) sono le righe nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Perugia,

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'AUSL1 Umbria

DISTRETTO ALTO TEVERE

IL DIRETTORE

p. La Residenza Protetta

Opera Ma "Muzi Betti

IL PRESIDENTE

La R.P. espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui agli artt. .4-5-6-10-11-12-14

-16 - 17 - 18, ai sensi dell'art. 1342 🟑

p. La Residenza Protetta

meta Pla "Muzi Ren

13/16

Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra la Azienda Unità Sanitaria Locale A.U.S.L. n. 1 della Regione dell'Umbria e la R.P. Opera Pia "Muzi Betti" di Città di Castello.

#### PATTO DI INTEGRITA'

#### TRA

#### L'AZIENDA USL UMBRIA 1

 $\mathbf{E}$ 

# LA RESIDENZA PROTETTA OPERA PIA "MUZI BETTI"DI CITTA' DI CASTELLO.

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la R.P. Opera Pia "Muzi Betti" di Città di Castello (di seguito denominata anche Residenza Protetta o RP).

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e della R.P. Opera Pia "Muzi Betti" di Città di Castello, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto/convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento e nel controllo dell'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione in oggetto, sono consapevoli del presente





Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto. La sottoscritta Residenza Protetta si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria I qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto. La sottoscritta Residenza Protetta si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto negli aspetti economici della convenzione, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

Resta chiaramente esclusa qualsiasi tipo di attività prestata a titolo gratuita. Le convenzioni concluse e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulle ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La sottoscritta Residenza Protetta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- 4. risoluzione del contratto;
- esclusione della possibilità per la R.P. Opera Pia "Muzi Betti" di Città di Castello di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per



i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla scadenza della convenzione in oggetto.

Le Associazioni sono tenute al rispetto quanto previsto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento della Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <a href="http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generali">http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generali</a>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Città di Castello, il .....

PER L'AZIENDA USL UMBRIA 1 - IL DIRETTORE DEL DISTRETTO ALTO TEVERE

DR.SSA BANIELA FELICIONI

PER LA RA OPERA PIA MUZI BETTI DI CITTÀ DI CASTELLO. -

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE

IL PRESIDENTE

117